

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GENERALE SUI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MILANO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1 Definizioni.....	4
Art.2 Finalità.....	4
Art.3 Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.....	4
Art.4 Indirizzi generali sulle modalità di indizione e di svolgimento delle procedure.....	4
Art.5 Criteri e principi comuni.....	5

Titolo II

Forme e strumenti

Capo I - Co-programmazione, co-progettazione e convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazione di Volontariato

Art.6 Co-programmazione.....	6
Art.7 Co-progettazione.....	6
Art.8 Accordo di collaborazione-convenzione.....	7
Art.9 Le risorse economiche e patrimoniali.....	7
Art.10 Co-progettazione nella forma dell'accreditamento.....	8
Art.11 Convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale ed Organizzazioni di Volontariato....	8

Capo II - Misure di sostegno in favore degli Enti del Terzo Settore

Art.12 Accesso agli strumenti di finanziamento pubblico.....	9
Art.13 Raccolta fondi e 5*1000.....	9
Art.14 Art-bonus.....	9
Art.15 Social-bonus.....	9
Art.16 Uso preferenziale dei partenariati esistenti a valere su avvisi e bandi.....	9
Art.17 Servizio civile universale.....	9
Art.18 Volontari.....	9

Capo III - Monitoraggio, controllo e rendicontazioni

Art.19 Valutazione di impatto sociale.....	10
Art.20 Bilancio sociale.....	10

Art.21 Rendicontazione delle attività.....	10
Art.22 Monitoraggio e controllo.....	10

TITOLO III

Uso e valorizzazione dei beni mobili ed immobili pubblici da parte degli Enti del Terzo Settore

Art.23 Ambito di applicazione.....	11
Art.24 Principi specifici.....	11
Art.25 Rapporto con gli strumenti di pianificazione e di programmazione dell'uso e della valorizzazione dei beni pubblici.....	11
Art.26 Co-progettazione e interventi di rigenerazione/riqualificazione del patrimonio pubblico.....	11
Art.27 Procedimento di assegnazione di beni ad iniziativa pubblica.....	12
Art.28 Procedimento di assegnazione di beni su iniziativa del privato-sociale.....	12
Art.29 Determinazione del canone.....	12
Art.30 Vigilanza, monitoraggio e controlli.....	13
Art.31 Rendicontazione delle attività svolte.....	13
Art.32 Entrata in vigore.....	13

Panorama giuridico

-Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'articolo 118, comma 4

-Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

-Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

-Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"

-Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265" e ss.mm.ii.

-Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii.

-D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328"

Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete e degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e ss.mm.ii

-Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 con modificazioni

-Decreto della Direzione Generale Famiglia della Regione Lombardia del 28 Dicembre 2011 n.12884 "Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali"

-Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013- "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, modificato dal Decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, in attuazione della Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016

-Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020

Decreto legislativo. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella Legge n. 120 dell'11 settembre 2020

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021 n. 72 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)"

-Statuto del Comune di Milano

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono utilizzate le seguenti definizioni:

- “Amministrazione procedente”: l’Ente che indice e definisce il procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento;
- “CTS”: decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
- “ETS”: Enti del Terzo Settore come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- “attività di interesse generale”: le attività previste dall’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- “VIS”: Valutazione di Impatto Sociale, processo di individuazione degli obiettivi attesi di cambiamento, di individuazione degli indicatori di riferimento, nonché di valutazione e misurazione degli impatti generati, anche in applicazione delle “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore”, approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 23 luglio 2019;
- “ODV”: Organizzazioni di Volontariato come definite all’articolo 32 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.; -
“APS”: Associazioni di Promozione Sociale come definite all’articolo 35 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.

Art. 2 Finalità

1. Il presente Regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione ha la finalità di sostenere l’attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale, in attuazione di quanto previsto dal CTS, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo Settore:

- a) nelle attività di co-programmazione;
- b) nelle procedure di co-progettazione;
- c) nelle procedure di co-progettazione nella forma dell’accreditamento;
- d) ai fini dell’affidamento di convenzioni alle ODV ed alle APS;
- e) nell’ambito delle procedure di valorizzazione dei beni pubblici per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le linee di azione, i progetti di intervento ed i servizi riconducibili alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5, primo comma, del CTS, aventi spiccata valenza sociale, prive di rapporti sinallagmatici e fondate sulla condivisione della funzione amministrativa.
2. Il Comune di Milano, quale Amministrazione procedente, assicura e garantisce il coinvolgimento attivo degli Enti di Terzo settore, come definiti dall’art. 4 del CTS.
3. I singoli Avvisi pubblici relativi ai procedimenti oggetto del presente Regolamento stabiliscono i requisiti di partecipazione degli ETS, nonché l’eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi, nel rispetto dei principi e dei criteri-guida previsti dal presente Regolamento.

Art. 4 Indirizzi generali sulle modalità di indizione e di svolgimento delle procedure

1. I procedimenti di cui all’art. 2 del presente regolamento sono attivati dal Comune di Milano in conformità alla L.241/90 e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui al DM 72/2021 mediante la pubblicazione di appositi Avvisi, nel rispetto dei criteri e dei principi-guida di cui al successivo articolo 5 e delle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Per quanto riguarda le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sociale di zona e le unità d’offerta sperimentali, si applica, oltre al presente Regolamento, la vigente disciplina regionale.
3. Gli ETS, singoli e associati, possono formalizzare al Comune di Milano – alle Direzioni competenti - una proposta motivata per l’attivazione delle procedure di cui al primo comma. Il Comune di Milano è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, di norma, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.

4. Tutti gli atti dei procedimenti oggetto del presente Regolamento sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Milano.

5. Tutte le operazioni di svolgimento delle procedure di cui ai commi precedenti sono verbalizzate e gli esiti delle stesse sono contenute nel documento e/o provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 5 Criteri e principi comuni

1. L'attivazione di procedimenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento avviene, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità, nel rispetto dei seguenti criteri e garantendo l'applicazione dei seguenti principi: a) buona fede e leale collaborazione reciproche;

b) trasparenza, parità di trattamento e pubblicità;

c) monitoraggio, rendicontazione e controllo;

d) valutazione di impatto sociale (VIS);

e) condivisione delle informazioni;

f) semplificazione degli oneri e degli adempimenti amministrativi in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;

g) promozione dell'iniziativa di parte;

h) economicità, co-responsabilità e compartecipazione, intesa anche come messa a disposizione di risorse umane, strumentali, finanziarie, immobiliari aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche;

i) orientamento al perseguimento del benessere della comunità di riferimento, anche valorizzando il coinvolgimento del volontariato e in generale della cittadinanza attiva;

j) qualità, continuità, innovazione, accessibilità (anche economica), disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, del coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti;

k) composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto del Terzo Settore, singolo o associato, in merito alle azioni progettuali proposte, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;

l) efficacia ed efficienza e appropriatezza delle azioni rispetto ai bisogni;

m) valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT (Information and Communication Technologies) per il conseguimento delle finalità indicate nel presente Regolamento.

TITOLO II

Forme e strumenti

Capo I – Co-programmazione, Co-progettazione e Convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazione di Volontariato

Art. 6 Co-programmazione

1. La co-programmazione, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del CTS, consiste in un'istruttoria condivisa e partecipata, attivata dall'Amministrazione, anche su istanza o iniziativa degli ETS, singoli o associati, al fine di effettuare la lettura e l'individuazione dei bisogni della comunità di riferimento, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, consentendo una costruzione partecipata della programmazione pubblica, la promozione e l'attivazione delle reti, anche informali, mettendo a fattore comune le potenzialità espresse dalla comunità locale.

Nel caso di istanza o iniziativa da parte degli ETS, singoli o associati, il Comune di Milano è tenuto a rispondere, di norma, entro trenta giorni dalla presentazione, offrendone motivazione. Qualora la complessità dell'istruttoria richieda un termine superiore, è fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla risposta entro il termine di 60 giorni.

2. Il procedimento di co-programmazione può avere ad oggetto più attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS e coerenti con le competenze dell'Amministrazione, al fine di promuovere politiche integrate, funzionali al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibili.

3. I procedimenti di co-programmazione sono avviati dall'Amministrazione mediante la pubblicazione di un Avviso nel quale si stabilisce l'oggetto, i requisiti di partecipazione degli ETS, le modalità di svolgimento del procedimento, inclusi i tempi, la sua conclusione e gli obblighi di pubblicità e trasparenza.

4. In sede di co-programmazione è prevista e favorita la partecipazione di organismi di rappresentanza degli ETS.

5. Per l'avvio e per la conclusione del procedimento di co-programmazione sono necessari atti del Dirigente competente.

6. L'atto conclusivo del procedimento, pubblicato sul sito dell'Amministrazione, dà conto delle proposte, degli elementi di analisi e dei contributi raccolti e verbalizzati nelle sessioni di co-programmazione. I contenuti emersi dalla co-programmazione potranno confluire in un documento unitario, eventualmente preliminare al successivo procedimento di co-progettazione.

7. Degli esiti del procedimento di co-programmazione, l'Amministrazione tiene conto nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli altri strumenti di programmazione e di pianificazione, generali e settoriali, con particolare riguardo al Documento Unico di Programmazione triennale (DUP) e conseguente Piano Esecutivo di Gestione (PEG), al Piano di Sviluppo del Welfare (Piano di Zona), al Piano di Governo del Territorio (PGT), previsti dalla disciplina di settore.

Art. 7 Co-progettazione

1. La co-progettazione, in attuazione dell'art. 55, comma 3 del CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, di definizione, attivazione e realizzazione di specifici progetti di servizio e di intervento, in termini di attività di interesse generale, fra loro connesse, diretti alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta, così come prevista al precedente art.7.

2. Il procedimento di co-progettazione, anche su istanza o iniziativa da parte di ETS, singoli o associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

3. In relazione ai procedimenti a iniziativa di parte, gli ETS, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale completa degli elementi salienti, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire, della durata programmata per il raggiungimento degli obiettivi e del quadro economico della stessa, ivi comprese le risorse di competenza comunale. L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, di norma entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione. Qualora la complessità dell'istruttoria richieda un termine superiore,

è fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla risposta entro il termine di 60 giorni.

4. I procedimenti di co-progettazione, anche nel caso di accoglimento di istanza di parte, sono avviati dall'Amministrazione mediante la pubblicazione di un Avviso con il quale si raccolgono le disponibilità da parte di ETS ad entrare in partenariato con il Comune di Milano in relazione all'oggetto del procedimento, si definiscono i requisiti di partecipazione degli ETS, le forme di sostegno, i termini di presentazione delle domande di partecipazione, di elaborazione della proposta progettuale e, in generale, le modalità di svolgimento dell'intero procedimento, la durata del partenariato e la conclusione del procedimento.
5. A conclusione della fase di individuazione dei soggetti del Terzo Settore, si dà avvio alla fase della coprogettazione con l'attivazione del cosiddetto "tavolo di co-progettazione". La fase di co-progettazione, in base a quanto previsto dall'Avviso pubblicato, si svolge coinvolgendo il o gli ETS utilmente collocati nella graduatoria esito dalla fase selettiva della procedura, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente.
6. L'avvio e la conclusione del procedimento avvengono con atti del Dirigente competente.
7. L'atto conclusivo del procedimento dà conto dell'accordo fra Amministrazione e il/gli ETS partecipante/i alle sessioni di co-progettazione, avente ad oggetto una proposta progettuale unitaria condivisa, anche quale sintesi e/o integrazione di più proposte progettuali e quale ridefinizione congiunta del quadro economico secondo quanto previsto nell'Avviso.
8. Di conseguenza, il Comune e gli ETS partner che hanno elaborato la proposta progettuale unitaria realizzano le azioni e gli interventi in essa previsti.
9. Ai procedimenti di cui al presente articolo può applicarsi la valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi del presente regolamento.

Art. 8 Accordo di collaborazione - convenzione

1. Terminata la fase di definizione progettuale di cui all'art. 7 comma 5, il Comune di Milano e gli ETS partner sottoscrivono un accordo di collaborazione - convenzione, nel quale sono disciplinati la durata e tutti gli aspetti relativi alla realizzazione delle azioni co-progettate in conformità a quanto previsto nell'Avviso di indizione della procedura, inclusi i limiti e le modalità di revisione della convenzione medesima, unicamente al fine di perseguire l'interesse generale, nonché i termini e le modalità del sistema di monitoraggio, rendicontazione, la dimensione economica, il controllo e la valutazione degli interventi in corso e degli esiti finali.
2. L'accordo di collaborazione - convenzione può prevedere modalità di riapertura della co-progettazione quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all'attivazione del partenariato, avente natura "circolare": la co-progettazione può essere riattivata – nei termini e con le modalità disciplinati da ogni singolo avviso, anche in relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento – allorché si manifesti la necessità o, l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la coprogettazione, estendendo/limitando il campo d'azione, aggiungendo attività, incorporando elementi mancanti, attivando la prosecuzione degli interventi, gestendo eventuali imprevisti.
3. L'accordo di collaborazione – convenzione definisce le modalità e gli strumenti di *governance*, in quanto la fase di realizzazione delle attività richiede la partecipazione e la collaborazione dell'Ente locale e degli ETS partner nel rispetto dei ruoli ma all'interno di un quadro di responsabilità condivise.

Art. 9 Le risorse economiche e patrimoniali

1. Le risorse pubbliche economiche e/o patrimoniali, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva tra l'Ente Locale e gli ETS, sono da ricondurre alla categoria dei contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge 241/1990.
2. L'erogazione di risorse pubbliche all'ETS partner di co-progettazione si connota quale erogazione diretta a fornire una provvista economica per le attività e i contenuti di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale, previsti dal progetto esito del percorso di co-progettazione tra Ente Locale ed ETS.
3. Agli ETS partner è di norma richiesta una compartecipazione – cofinanziamento. L'Avviso di coprogettazione deve prevedere e descrivere le modalità di tale cofinanziamento che potrà essere rappresentato da risorse integrative, finanziarie o non, intese come risorse umane, economiche, beni immobili, attrezzature e/o servizi aggiuntivi.

4. In tale prospettiva, tenuto conto delle attività da svolgere e dell'impegno economico richiesto agli ETS partner, anche in merito alle risorse umane impegnate in attività di co-progettazione, l'Amministrazione può concedere un acconto iniziale in misura non superiore al 50% del contributo riconosciuto su base annuale e potrà procedere ad erogazioni di acconti successivi sulla base dell'acquisizione di adeguata rendicontazione. Nella relativa quantificazione si tiene conto anche del valore di utilizzo degli eventuali beni patrimoniali messi a disposizione.

5. La messa a disposizione di un immobile pubblico, anche gratuita, contribuisce alla compartecipazione dell'ente alla realizzazione del progetto commisurata al valore d'uso dell'immobile stesso.

Art. 10 Co-progettazione nella forma dell'accreditamento

1. La co-progettazione può essere declinata nella modalità dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del CTS.

2. L'Amministrazione nel proprio Avviso stabilisce le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS, la durata dell'accreditamento, le modalità di svolgimento e di conclusione del procedimento, nonché la regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato, il regime economico conseguente all'attivazione del partenariato, i termini e le modalità dell'attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti. I rapporti fra Amministrazione e gli ETS accreditati sono regolati mediante "patti di accreditamento".

3. Ferma restando l'evidenza pubblica, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti istanti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel relativo avviso, l'Amministrazione si limita ad un mero riscontro fra quanto richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da quest'ultimo.

Tale modalità di relazione pubblico-privato non attiva una selezione competitiva, né prevede valutazioni discrezionali di merito da parte dell'Amministrazione.

Art. 11 Convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato

1. L'Amministrazione, anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di coprogrammazione, ove svolti, e secondo quanto previsto dall'art. 56 del CTS, può fare ricorso a convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Il Comune svolge preliminarmente una valutazione complessiva, sulla convenienza economica, sulla capacità delle Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato di garantire continuità dei servizi e degli interventi, sugli effetti finali della scelta della convenzione rispetto all'applicazione della disciplina di diritto comune per svolgimento di servizi sociali e/o altre attività di interesse generale. Tale valutazione avviene con particolare riferimento all'ampliamento della platea dei destinatari, al livello qualitativo del servizio, agli effetti di integrazione sociale e alla sollecitazione dell'attivismo civico avendo cura di mettere in evidenza la maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza e sostenibilità ambientale.

3. L'Amministrazione mediante apposito Avviso indica le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, l'eventuale bene immobile da mettere a disposizione, le voci delle spese e i relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione dell'esecuzione e degli esiti finali.

4. Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine le proposte devono descrivere gli elementi progettuali dell'intervento proposto, pena l'irricevibilità delle stesse. Il Comune di Milano è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.

5. I rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Capo II – Misure di sostegno in favore degli Enti del Terzo Settore

Art. 12 Accesso agli strumenti di finanziamento pubblico

1. Il Comune di Milano, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, garantisce l'accesso alle varie forme di finanziamento pubblico, in attuazione a quanto previsto dal CTS, alla luce di quanto emerso dalle attività di co-programmazione, ove svolte, ed anche al fine di promuovere l'addizionalità di risorse pubbliche e del privato sociale.

Art. 13 Raccolta fondi e 5x1000

1. Il Comune di Milano, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, promuove la cultura del dono e della raccolta fondi, nel rispetto della disciplina vigente.

2. Il Comune di Milano utilizza le risorse derivanti dalle disposizioni effettuate, ai sensi della vigente disciplina in materia di 5x1000, prioritariamente per l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS del proprio territorio.

Art. 14 Art-bonus

1. Il Comune di Milano promuove l'utilizzo della disciplina vigente in materia di *art-bonus* anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale, tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

Art. 15 Social-bonus

1. Il Comune di Milano promuove l'utilizzo della disciplina in materia di *social-bonus*, ai sensi dell'art. 81 CTS, anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale, tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

Art. 16 Uso preferenziale dei partenariati esistenti a valere su avvisi e bandi

1. Il Comune di Milano, in relazione alle attività di interesse generale, a valere su bandi, avvisi ed altri atti attivati da altri enti pubblici e soggetti privati ovvero dalla Commissione Europea, utilizza, compatibilmente con la loro durata, i partenariati esistenti con gli ETS e costruiti mediante gli strumenti previste dal CTS oggetto del presente regolamento.

2. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, il Comune di Milano indica tale opzione nei propri atti in modo preciso, chiaro ed inequivocabile.

Art. 17 Servizio civile universale

1. Il Comune di Milano al fine di attivare rapporti collaborativi con gli ETS, finalizzati allo svolgimento di attività di interesse generale, ove possibile e funzionale, applica la disciplina vigente in materia di servizio civile universale.

Art. 18 Volontari

1. Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, secondo la disciplina prevista dal CTS. L'attività dei volontari deve essere valorizzata nell'ambito dei progetti presentati in sede di co-progettazione, a valere sulla compartecipazione degli ETS.

Capo III – Monitoraggio, controllo e rendicontazione

Art. 19 Valutazione di impatto sociale

1. L'Amministrazione – al fine di sostenere l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS, ai sensi dei precedenti Capi I e II, finalizzati alla creazione di valore pubblico nei riguardi della comunità di riferimento – prevede di norma l'utilizzo della valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi della vigente normativa.
2. Il Comune, in ogni caso, nei propri atti indica la metodologia da utilizzarsi per la VIS, i relativi indicatori e le modalità di verifica, valutazione e misurazione; al fine di non introdurre oneri gravosi a carico degli ETS, può stabilire un contributo pubblico per l'attività di VIS, da rendicontare ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 21.
3. Il Comune e gli ETS interessati comunicano gli esiti della valutazione e della misurazione dell'impatto conseguente alle attività di interesse generale svolte.

Art.20 Bilancio sociale

1. L'Amministrazione, al fine di diffondere l'utilizzo del bilancio sociale, ove non richiesto obbligatoriamente negli atti dei procedimenti di cui ai precedenti Capi I e II, fermo restando i principi di proporzionalità, ragionevolezza e pertinenza, può stabilire criteri di premialità a fronte della redazione, da parte degli ETS, del bilancio sociale.

Art. 21 Rendicontazione delle attività

1. Il Comune, in applicazione del CTS, nell'ambito degli accordi di collaborazione - convenzioni e comunque prima dell'avvio delle attività, indica nei propri atti le modalità di rendicontazione, anche prevedendo appositi format, delle attività svolte, al fine di riscontrarne la corrispondenza a quanto previsto nelle proposte progettuali approvate, in applicazione dei principi di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità e semplificazione, nonché al fine di erogare il contributo.
2. La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati dell'attività co-progettata, in termini qualitativi e quantitativi, anche grazie all'utilizzo di tabelle e grafici, relazioni illustrative delle attività svolte e dei costi sostenuti e per dimostrare il corretto ed efficace impiego della totalità delle risorse (personale, strumentali, volontarie) messe a disposizione dal Comune e dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o, in relazione alla durata ed agli importi, anche rendicontazioni periodiche, le cui modalità sono definite nell'Avviso, anche in relazione alla previsione di verifiche di conformità dell'attività svolta, ai sensi del successivo art. 22.
3. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla partecipazione a bandi o avvisi di soggetti terzi oppure disciplinate da una normativa speciale, si applicano le regole specifiche ivi previste.
4. Nel caso di riscontrata difformità fra attività svolte e attività previste dal progetto, il Comune adotterà gli atti conseguenti.
5. I contenuti minimi della rendicontazione e della documentazione relativa alle spese sostenute, ai fini dell'erogazione delle risorse a carico del Comune di Milano, sono definiti in Linee guida procedurali approvate con apposito provvedimento amministrativo.

Art. 22 Monitoraggio e controllo

1. Il Comune, nell'ambito del singolo procedimento, stabilisce nell'accordo di collaborazione - convenzione le modalità ed i termini delle attività di monitoraggio, di controllo e valutazione dell'esecuzione e degli esiti finali, anche ai fini della semplificazione e di digitalizzazione delle modalità di attestazione delle spese sostenute.
2. In particolare, l'Avviso e il successivo accordo di collaborazione - convenzione disciplinano le forme di verifica delle attività e di controllo della qualità, nonché il relativo regime sanzionatorio.
3. In coerenza con la peculiare natura del rapporto collaborativo con l'Ente Locale, gli ETS, singoli e associati, possono prevedere sistemi di auto-monitoraggio e di auto-controllo e possono essere incentivati mediante criteri di valutazione premiale nell'ambito della procedura di co-progettazione.
4. Gli atti del Comune danno conto degli esiti delle attività svolte ai sensi della presente disposizione.

TITOLO III

Uso e valorizzazione dei beni mobili ed immobili pubblici da parte degli Enti del Terzo Settore

Art. 23 Ambito di applicazione

1. Ferma restando la regolamentazione comunale in materia di affidamento dei beni mobili ed immobili pubblici, le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività di interesse generale svolte da ETS, ai sensi del Titolo II, mediante la valorizzazione di beni mobili ed immobili, di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, non utilizzati per finalità istituzionali.
2. Le disposizioni del presente Titolo non possono essere interpretate o applicate al fine di eludere la vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici, di beni e servizi pubblici, essendo invece finalizzate all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 24 Principi specifici

1. I procedimenti di messa a disposizione di beni pubblici in favore di ETS, singoli e associati, anche su istanza di parte, in relazione alla peculiare natura giuridica del rapporto di collaborazione, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi specifici:
 - a) trasparenza, pubblicità e parità di trattamento;
 - b) valorizzazione dei beni anche in termini di impatto sociale, oltre che da un punto di vista economico;
 - c) rendicontazione annuale e/o intermedia delle attività svolte, anche in relazione alle finalità per cui l'immobile è stato concesso e, in caso di utilizzo della VIS, di cui alle disposizioni del precedente Titolo II, degli impatti sociali durevoli generati nei confronti della comunità di riferimento.

Art. 25 Rapporto con gli strumenti di pianificazione e di programmazione dell'uso e della valorizzazione dei beni pubblici

1. L'Amministrazione coordina l'utilizzo e la valorizzazione dei beni pubblici, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, con le scelte degli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti, previsti dall'ordinamento.

Art. 26 Co-progettazione e interventi di rigenerazione/riqualificazione del patrimonio pubblico

1. Al fine di sostenere interventi per la rigenerazione/riqualificazione del patrimonio pubblico nell'ambito di attività connesse a percorsi di co-progettazione, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'individuazione di immobili di proprietà da mettere a disposizione degli ETS, prevedendo altresì, per concorrere al finanziamento del progetto di valorizzazione, la possibilità di approvare contributi in conto capitale per la rigenerazione/riqualificazione degli stessi immobili pubblici messi a disposizione. L'entità del contributo in conto capitale deve essere commisurata alla durata del percorso di co-progettazione.
2. È richiesto il rispetto della normativa in materia di edilizia privata. È a carico dell'ETS l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati. La progettazione relativa agli interventi di rigenerazione/riqualificazione sugli immobili di proprietà comunale dovrà essere approvata preventivamente dalle competenti funzioni tecniche dell'Amministrazione.
3. L'operatore economico o gli operatori economici che concorrono allo svolgimento dei lavori necessari alla rigenerazione/riqualificazione degli immobili devono possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla normativa vigente, al momento di effettuazione degli interventi.
4. L'operatore economico o gli operatori economici dovranno essere scelti tra i soggetti in possesso del requisito di iscrizione alla white list attinente alla tipologia di attività esercitata.
5. Il collaudo dei lavori verrà effettuato da professionisti scelti tra i soggetti inseriti negli elenchi dei professionisti di servizi di ingegneria e architettura predisposti dall'Amministrazione Comunale.
6. A garanzia degli obblighi assunti e dell'immobile comunale, l'ETS dovrà sottoscrivere fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 27 Procedimento di assegnazione di beni ad iniziativa pubblica

1. Fermo restando quanto previsto dal CTS e dal regolamento comunale in materia, in ordine all'affidamento dei beni pubblici in comodato ed in concessione, il Comune, in tutti gli altri casi, attiva un procedimento ad evidenza pubblica sulla base dei seguenti principi minimi:

- a) coordinamento fra il procedimento di cui alla presente disposizione con gli strumenti di programmazione generale e di settore;
- b) valutazione degli esiti dell'eventuale attività di co-programmazione, svolta ai sensi del precedente Titolo II, laddove riferibili al bene oggetto di affidamento e, eventualmente, da tenere in considerazione ai fini dell'elaborazione degli atti della procedura;
- c) pubblicazione di Avviso nel quale precisare finalità e oggetto della procedura, durata dell'affidamento, requisiti di partecipazione degli ETS, singoli e associati, eventuali limiti di utilizzo o altri vincoli, di natura reale e legale, eventuali investimenti, progetto preliminare posto a base della procedura, quadro economico, criteri di valutazione delle proposte, fasi della procedura, allegati all'Avviso, compresi relazione amministrativa e tecnica relativa all'immobile e schema di concessione; d) eventuale previsione dell'applicazione della VIS;
- e) eventuale previsione del procedimento di co-progettazione, ai sensi del precedente Titolo II del presente regolamento.

Art. 28 Procedimento di assegnazione di beni su iniziativa del privato-sociale

1. Fermo quanto previsto dal CTS e dal regolamento comunale in materia, in relazione al procedimento di affidamento di beni pubblici ad iniziativa privata, a pena di irricevibilità della proposta, essa deve rispettare i seguenti principi e criteri specifici:

- a) descrizione del soggetto proponente, con particolare riguardo alla qualifica di Ente del Terzo Settore e al possesso dell'esperienza qualificata, sia in rapporto alle attività di interesse generale che si intendono svolgere, che della sostenibilità della proposta progettuale;
- b) descrizione della proposta progettuale, comprensiva del contesto di riferimento, della sostenibilità della stessa, con particolare riguardo alla durata dell'affidamento e degli eventuali investimenti previsti; c) eventuale ricorso alla VIS;
- d) allegati alla proposta.

2. Il Comune, dopo la verifica di regolarità formale della proposta progettuale, attiva l'istruttoria della proposta sia sotto il profilo della sostenibilità tecnico-amministrativa-economica che di coerenza con gli indirizzi dell'ente.

3. Qualora la proposta venga accolta, il Comune pubblica un Avviso nel quale indica i seguenti elementi minimi:

- a) termine e modalità per chiedere copia della proposta progettuale valutata positivamente, nonché previsione dell'impegno alla riservatezza;
- b) durata della pubblicazione e termine per la presentazione di eventuali proposte progettuali alternative e/o migliorative rispetto alla proposta valutata positivamente;
- c) criteri di valutazione delle proposte in caso di comparazione;
- d) conclusione della procedura;
- e) allegati all'Avviso, con particolare riferimento allo schema di concessione.

4. Il Comune pubblica il provvedimento di conclusione della procedura nel rispetto della disciplina vigente in materia di trasparenza e di pubblicità.

Art. 29 Determinazione del canone

1. Ai fini della determinazione dell'eventuale canone si applica quanto previsto dalla vigente regolamentazione comunale in materia di assegnazione dei beni immobili di proprietà comunale.

2. Nell'ambito delle procedure di partenariato pubblico-privato con ETS, per la determinazione del canone, alla luce di quanto previsto dal Regolamento di disciplina generale per l'uso degli immobili di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di progetti economici, sociali, culturali, sportivi, educativi e formativi e sugli immobili da assegnare in uso ad enti pubblici e a società partecipate interamente dal Comune di Milano, dallo Stato e/o da altri enti pubblici integrato da quanto previsto dall'art. 5 del CTS, si applicano i seguenti principi e criteri-guida:

- a) attività di interesse generale svolta dagli ETS nel bene pubblico assegnato;
- b) spese per interventi di recupero, restauro, ristrutturazione da sostenersi dagli ETS;
- c) valore degli eventuali contributi pubblici conferiti dal Comune in favore degli ETS nell'ambito del rapporto di collaborazione;
- d) eventuale individuazione, da parte del Comune, di obiettivi di impatto sociale, al cui raggiungimento viene riconosciuto una riduzione dell'importo dei canoni; e) oneri correlati allo svolgimento della VIS;
- f) eventuale applicazione di tariffe amministrative.

Art. 30 Vigilanza, monitoraggio e controlli

1. Il Comune, fermo restando quanto previsto dalla vigente regolamentazione generale in materia di assegnazione di beni pubblici, nei propri atti stabilisce e disciplina i termini, le modalità ed i provvedimenti conseguenti allo svolgimento delle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo.
2. In particolare, il Comune monitora, vigila e controlla che quanto previsto nella proposta progettuale valutata positivamente sia stato realizzato, anche in termini di VIS, e rileva le eventuali violazioni delle previsioni della concessione.

Art. 31 Rendicontazione delle attività svolte

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, gli ETS concessionari dei beni rendicontano, nei termini e con le modalità stabilite dal Comune, le attività svolte, inclusa l'eventuale attività di valutazione di impatto sociale.

Art. 32 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.